



COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

CODICE FISCALE 80009210289
PARTITA IVA 01563700283

Settore Amm.vo-finanziario: e-mail: tributi@comune.cartura.pd.it

TEL. 049 9555556

FAX 049 9555571

35025 Cartura – P.zza A. De Gasperi, 2/3

GUIDA ALL'ICI – anno 2011

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28 maggio 2008, ha escluso dall'Imposta comunale sugli immobili (ICI) l'abitazione principale.

Pertanto, il contribuente che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'ICI e non deve effettuare alcun versamento.

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le pertinenze (ai sensi dell'art. 817 C.C.) purché appartenente alle categorie catastali C2 (magazzini e locali di deposito), C6 (rimesse ed autorimesse), C7 (tettoie chiuse o aperte).

L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).

L'esclusione si estende di diritto anche:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali e che sono state così dichiarate dal contribuente, e cioè:

- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (cioè genitori e figli), purché il parente vi dimori abitualmente e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio dell'esclusione dall'imposta.

L'esclusione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette all'ICI e alle quali si applica l'aliquota del 4,8 per mille e la detrazione ordinaria di euro 104,00.

Per l'anno 2011 l'aliquota unica per fabbricati, terreni ed aree edificabili è stata confermata al 4,8 per mille con Deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2011.

Per ulteriori informazioni contattare L'Ufficio Tributi nel seguente orario:
Martedì e Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 – tel. 049955556.